



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

approvato con delibera di C.C. 37 del 28/08/2017, modificato con delibera di C.C. 43 del 28/09/2022

Art. 1

Compiti delle Commissioni consultive permanenti

1. Le Commissioni consiliari consultive permanenti concorrono con il Consiglio comunale nei compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo e corrispondono, alle aree di intervento indicate al momento dell'istituzione.
2. Esse svolgono attività istruttoria e di approfondimento nelle materie di competenza delle proprie aree di intervento, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta, ed, una volta terminata l'istruttoria, presentano al Consiglio Comunale una relazione sul lavoro svolto e sugli orientamenti assunti.
3. Il parere delle Commissioni non è vincolante, ma il Consiglio comunale deve motivare l'eventuale diverso orientamento rispetto al parere della Commissione.
4. Le Commissioni consiliari possono assumere iniziative ed approfondimenti anche su tutti gli atti liberamente inviati dal Sindaco.

Art. 2

Riunioni congiunte delle Commissioni

1. Per il coordinamento generale e l'aggiornamento dei lavori di tutte le Commissioni consiliari consultive permanenti, il Sindaco può promuovere conferenze periodiche con le singole Commissioni. Alle conferenze delle Commissioni possono partecipare i Capigruppo consiliari.
2. Per l'esame di problemi riguardanti materie e settori di competenza affine o concorrente a due o più Commissioni, il Sindaco di sua iniziativa o su proposta motivata dei Capigruppo, ha facoltà di indire riunioni congiunte di più Commissioni.

Art. 3

Audizioni

1. Tutte le Commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione dei Consiglieri comunali, del Sindaco e degli Assessori, del Segretario comunale e dei dipendenti comunali e dell'Unione, dei rappresentanti del Comune in altri organismi.
Le Commissioni possono altresì avvalersi di esperti esterni, con funzione meramente consultiva, individuati dalla Commissione con voto favorevole della maggioranza dei componenti della stessa.
2. La convocazione e le risultanze dell'audizione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
3. Alle richieste delle Commissioni consiliari, quali esse siano, non può essere opposto segreto d'ufficio o motivo alcuno di riserbo, salvi i casi previsti dalla Legge.



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

Art. 4

Organi delle Commissioni

1. Le funzioni di Presidente delle Commissioni sono svolte dal Sindaco o da un suo delegato.
2. Il Presidente ha il compito di:
 - a) convocare la Commissione e presiederla;
 - b) predisporre l'Ordine del Giorno;
 - c) coordinare i lavori della Commissione;
 - d) far pervenire ai Componenti la documentazione necessaria per la discussione e l'approfondimento degli argomenti all'ordine del giorno contestualmente alla convocazione;
 - e) mantenere i rapporti con gli Organi del Comune.
3. Ciascuna Commissione consiliare, nella prima adunanza e prima dell'inizio dei lavori, provvede ad eleggere un Vice Presidente e un Segretario.
4. Il Vice Presidente esercita competenze, funzioni e poteri attribuiti al Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
5. In caso di contemporanea assenza di Presidente e Vice Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano per legge fra i componenti della Commissione.
6. Il Segretario della Commissione ha il compito:
 - a) di redigere i verbali della Commissione;
 - b) di assicurare la trasmissione di copia dei verbali, di norma entro quindici giorni dalla seduta, con posta elettronica:
 - ai Componenti la Commissione;
 - ai Capigruppo consiliari;
 - agli Assessori competenti
 - al Segretario comunale
 - al Servizio Affari Generali e Istituzionali

Art. 5

Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:
 - a) per iniziativa del Presidente della Commissione;
 - b) a richiesta di almeno due suoi Componenti;
2. Le richieste di cui alla lettera b) del precedente comma 1 devono recare puntuale indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione deve avere luogo di norma entro giorni quindici dall'acquisizione delle richieste al protocollo.
3. L'avviso di convocazione delle Commissioni deve indicare:
 - a) il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione;
 - b) l'elenco degli argomenti da trattare;
 - c) il luogo di deposito per la visione di eventuale documentazione.
4. La convocazione deve avvenire mediante Posta elettronica (Certificata o semplice) con avviso di lettura almeno cinque giorni interi antecedenti a quello fissato per lo svolgimento dell'adunanza.
5. L'avviso di convocazione viene altresì trasmesso a tutti i Consiglieri comunali e pubblicato all'albo pretorio.



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

Art. 6

Pubblicità delle sedute. Sedute segrete

1. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche.
2. Le Commissioni consiliari si riuniscono in seduta segreta su determinazione del Presidente, sentiti i Consiglieri membri, quando vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta pubblica vengono trattati con precedenza rispetto agli argomenti da trattare in seduta segreta.
3. Al Presidente spettano i poteri e le competenze previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in ordine alla disciplina delle adunanze.
4. Alle sedute pubbliche delle Commissioni consiliari si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in materia di persone ammesse nella sala dell'adunanza e comportamento del pubblico presente.

Art. 7

Validità delle sedute. Verbali.

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno tre componenti.
1. I verbali delle Commissioni sono approvati nell'adunanza successiva a quelle cui si riferiscono. I componenti delle Commissioni, in questa sede, hanno facoltà di richiedere rettifiche ed integrazioni.
2. Copia di tutti i verbali delle Commissioni consiliari dovrà essere consegnata al Servizio Affari Generali e Istituzionali perché la inserisca nel rispettivo fascicolo.
3. Tutti i verbali delle Commissioni consiliari possono essere richiamati nelle proposte di deliberazione.

Art. 8

Sostituzione dei componenti le Commissioni consiliari

1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle Commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi causa, decadono o cessano dalla carica di Consigliere comunale.
2. Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal Gruppo consiliare che li aveva designati oppure quando vengono revocati dai rispettivi Capigruppo, sentita e formalizzata la maggioranza dei Consiglieri dei propri Gruppi consiliari.
3. La sostituzione dei componenti cessati si procede nel corso della prima seduta utile del Consiglio comunale, nei modi indicati dall'art. 19 del Regolamento di funzionamento del Consiglio.
4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento ciascun membro della Commissione non è ammessa la sostituzione.

Art. 9

Decadenza dalla carica

1. Il componente della Commissione consiliare decade dalla carica quando, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della singola Commissione. Alla sua sostituzione si procede nel corso della prima seduta utile del Consiglio comunale, nei modi indicati dall'art. 19 del Regolamento di funzionamento del Consiglio.